



Città di Asti

***Regolamento per la
Gestione dei Rifiuti Urbani***

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo d'applicazione	5
Art. 2 - Finalità e principi	6
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 - Classificazione	8
Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	9
Art. 6 - Esclusioni.....	13
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	14
Capo I - PRINCIPI GENERALI	14
Art. 7 - Norme generali	
Art. 8 - Oggetto del servizio e principi fondamentali.....	14
Art. 9 - Modalità di gestione	14
Capo II- NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	14
Art. 10 - Modalità generali di conferimento	15
Art. 11 - Individuazione delle zone di raccolta	16
Art. 12 - Sistema di raccolta	16
Art. 13 - Tipologia dei contenitori	17
Art. 14 - Modalità di conferimento di rifiuti destinati al recupero	19
Art. 15 - Raccolta differenziata dell'organico.....	19
Art. 16 - Raccolta differenziata di carta e cartone	20
Art. 17 - Raccolta differenziata di plastica e lattine.....	20
Art. 18 - Raccolta differenziata del vetro.....	20
Art. 19 - Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati.....	20
Art. 20 - Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni.....	21
Art. 21 - Raccolta dell'indifferenziato o frazione secca non recuperabile.....	21
Art. 22 - Raccolta differenziata sulle aree mercatali	21
Art. 23 - Potenziamento della raccolta differenziata.....	22
Art. 24 - Raccolta rifiuti assimilati agli urbani. Modalità particolari di gestione.....	22
Art. 25 - Pulizia, disinfezione e gestione dei contenitori	22
Art. 26 - Divieto di accesso nelle proprietà private	22
Art. 27 - Spazzamento	23
Art. 28 - Modalità di espletamento del servizio.....	23
Art. 29 - Cestini stradali	23
Art. 30 - Contenitori per le deiezioni canine.....	24
Art. 31 - Pulizia dei mercati	24
Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi	24
Art. 33 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	24
Art. 34 - Attività commerciali e artigianali	24
Art. 35 - Asporto degli scarichi abusivi	25
Art. 36 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	25
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI..26	
Art. 37- Rifiuti sanitari	26
Art. 38 - Rifiuti cimiteriali	26
Art. 39 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.)	26
Art. 40 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	27
Art. 41 - Oli e grassi esausti di origine minerale e di origine vegetale ed animale.....	27

Art. 42 - Rifiuti inerti da costruzione e demolizione	27
Art. 43 - Rifiuti di amianto	27
Art. 44 - Batterie ed accumulatori.....	27
TITOLO IV - RAPPORTI CON UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	28
Art. 45 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	28
Art. 46 - Ecovolontari comunali	28
Art. 47- Coinvolgimento degli utenti.....	28
TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI.....	30
Art. 48 - Vigilanza	30
Art. 49 - Sanzioni	30
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	31
Art. 50- Rinvio ad altre predisposizioni.....	31
Art. 51- Pubblicità del regolamento.....	31
Art. 52- Efficacia del presente regolamento	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e lo svolgimento dei servizi relativi alla loro raccolta ed avvio a recupero/smaltimento e ne determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della raccolta, recupero e smaltimento, favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo, al riuso o alla produzione di energia, prevede un distinto ed adeguato recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

3. I comuni, tra le altre funzioni, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo Decreto

4. il presente regolamento costituisce anche strumento per la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normative comunitarie e nazionale rispetto:

- all'applicazione della gerarchia dei rifiuti articolata in prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia, smaltimento;
- alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello di Ambito Territoriale Ottimale;
- al raggiungimento, all'anno 2020 di un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani pari ad almeno il 50% in termini di peso;
- all'avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia;
- alla riduzione del conferimento in discarica dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) fino ad un valore inferiore a 81 kg/ab/anno entro il 2018 ed al successivo azzeramento a partire dal 2020;
- alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua pro-capite, a 455 kg, in modo tale da soddisfare l'obiettivo di riduzione individuato dal Programma Nazionale per la prevenzione dei rifiuti (riduzione al 2020 pari al 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL rispetto al 2010);
- al raggiungimento di un tasso di riciclaggio dei rifiuti pari ad almeno il 55% in termini di peso, sempre attraverso una riorganizzazione dei servizi per la raccolta differenziata;

- all'adozione di interventi mirati a rendere effettivo il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse;
- all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 2 – Finalità e principi

1. La gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito del sistema integrato di cui alle vigenti normative regionali, è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- i) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali ope-

razioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

l) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta comunali, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

m) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

n) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito) , volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

o) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

p) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

q) "imballaggio": il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

r) "rifiuto di imballaggio": ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.

s) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;

t) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello

smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno di un impianto o nell'economia in generale¹;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

v) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia².

Art. 4 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) , assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Sono rifiuti urbani biodegradabili (RUB) la parte biodegradabile intercettata nella raccolta indifferenziata e la frazione di raccolta differenziata biodegradabile composta da: rifiuti biodegradabili da cucine e mense (Cod. CER 20.01.08), rifiuti biodegradabili (Cod. CER 20.02.01), carta e cartone (Cod. CER 20.01.01) imballaggi in legno (Cod. CER 15.01.03), legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 (Cod. CER 20.01.38), rifiuti ingombranti (CER 20.03.07 relativamente alla frazione di legno di rifiuti ingombranti qualora specificata), olii e grassi commestibili (Cod. CER 20.01.25), la frazione biodegradabile contenuta negli imballaggi in materiali misti (Cod. CER 15.01.06) e nel "multi materiale" (Cod. CER 20.01.99).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

¹ Per "operazioni di recupero" si intendono quelle elencate in modo non esaustivo all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

² Per "operazioni di smaltimento" si intendono quelle elencate in modo non esaustivo all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;

4. Sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) e di cui, riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno

03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, nichel-cadmio e mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi

16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento

20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

3. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio i rifiuti non pericolosi elencati al comma 2. del presente articolo provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che per le utenze di superficie complessiva al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la predetta la superficie non superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del DPR 27/04/1999, n. 158 (Tabella relativa al coefficiente di produzione rifiuti kg/mq anno). Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in taxa (kg/mq/anno). Le categorie di attività definite dal D.P.R. n.158/1999 ed i coefficienti di produzione sono riportati nella Tabella A) allegata al presente regolamento con riferimento alla tabella allegata al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti" (TARI)".

Per le frazioni indifferenziate non dovranno comunque essere superati i limiti massimi specificamente indicati dai criteri quantitativi per categoria di cui alla D.G.R. Piemonte 14/02/2005 n.47-14763.

4. I rifiuti assimilati agli urbani di cui al comma 3) possono essere conferiti dalle utenze non domestica anche o in alternativa presso il centro di raccolta comunale, nel rispetto di quanto stabilito nelle modalità gestionali di impianto.

5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 3) purché il gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 7 gg. dalla presentazione di apposita dichiarazione da parte dalle utenze che ritengano di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le condizioni anche tariffarie di conferimento di tali rifiuti presso il centro di raccolta comunale, sempre nel rispetto di quanto stabilito nelle modalità gestionali di impianto.

6. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

7. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.in materia di imballaggi: in tal senso ai fini del limite quantitativo non si computano i rifiuti da imballaggi terziari non soggetti alla privativa che non possono essere conferiti al servizio pubblico, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

Art.6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

c) i rifiuti radioattivi;

d) i materiali esplosivi in disuso;

e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 7 - Norme generali

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene affidato, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale oltre che entro i limiti dell'attribuzione dei diritti di esclusiva, attraverso procedure ad evidenza pubblica che si perfezionano con la sottoscrizione di contratti pubblici. Tutti i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore ai soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto per il loro successivo destino agli impianti affidatari del servizio di valorizzazione, pretrattamento e smaltimento individuati fatte salve discipline speciali di settore.

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi fondamentali

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Art. 9 - Modalità di gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e, in tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente, così come stimati secondo le indicazioni delle tabelle di cui all'art. 14).

2. La dotazione dei contenitori per le raccolte alle utenze domestiche e non domestiche risponde a criteri di adeguatezza volumetrica in rapporto alla tipologia e consistenza dell'utenza da servire. I contenitori devono rispondere a criteri di robustezza, sicurezza, igienicità e facilità di lavaggio, disinfezione e manutenzione.

3. Per quanto riguarda le caratteristiche, il posizionamento e la gestione dei contenitori, dovranno essere rispettate le indicazioni operative previste dal Piano Regionale dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 19/04/2016, n. 140 – 14161

4. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal Contratto di Servizio per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani. Sono stabilite dall'art.11 del citato contratto le penalità relative alle inadempienze connesse con gli obblighi e con gli standard prestazionali dettagliati nelle Schede di definizione tecnica dei servizi del Contratto.

5. L'Amministrazione Comunale può rilasciare al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani specifiche autorizzazioni finalizzate ad agevolare gli interventi di rimozione rifiuti e svuotamento dei contenitori quali, a titolo non esaustivo, accesso a corsie preferenziali o aree interdette alla circolazione, o fermate/soste in zone soggette a divieto.

6. La pesatura dei rifiuti urbani raccolti da inviare a recupero o smaltimento, con modalità idonee garantire la corretta misurazione dei quantitativi ascrivibili all'Amministrazione Comunale, viene effettuata presso gli impianti di conferimento.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 10 – Modalità generali di conferimento

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Chiunque abbandona o effettua deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, ovvero scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

I rifiuti urbani, ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:

a) Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti assimilati agli urbani:

I rifiuti urbani vanno conferiti con le seguenti modalità:

a.1) Il conferimento dei rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione e di rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile di abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori del sistema di raccolta adottato, ubicati con le modalità previste e pubblicizzate, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti dal presente regolamento.

a.2) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti e comunque di dimensioni e caratteristiche tali da poter potenzialmente arrecare danno ai mezzi adibiti alla raccolta e trasporto
- rifiuti speciali;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;

a.3) Nella raccolta gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente piegati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume.

a.4) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio, onde evitare dispersioni. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore/detentore deve conservare i rifiuti domestici nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto e/o rifiuto a terra il servizio verrà garantito attraverso un servizio aggiuntivo, dietro corrispettivo commisurato all'entità dell'intervento.

a.5) I materiali devono essere sempre inseriti all'interno dei contenitori e non possono essere conferiti al di fuori degli stessi. E' pertanto fatto divieto, a qualunque soggetto e su tutto il territorio comunale, di depositare i materiali all'esterno dei contenitori, sia pure in adiacenza, sia all'interno dei cortili che presso le i contenitori stradali e cestini.

b) Rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti ingombranti di origine domestica sono conferiti secondo le seguenti modalità:

b.1) Il servizio dovrà essere richiesto dall'utente al gestore del servizio, concordando con lo stesso le modalità del ritiro (tipo di rifiuto, quantitativo da ritirare, luogo). Il servizio è gratuito per il primo intervento e a pagamento dal secondo intervento, nell'arco di un anno solare; è comunque a pagamento per interventi

che richiedano l'utilizzo di un mezzo con capacità di carico superiore a 2 m³. Le tariffe sono stabilite dal gestore del servizio.

b.2) I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso, nel giorno e orario concordato con il gestore del servizio.

c) Rifiuti urbani pericolosi

I seguenti rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

c.1) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori stradali e/o presso il centro di raccolta comunale.

c.2) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori.

c.3) Gli altri rifiuti urbani potenzialmente pericolosi costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi", quali, a titolo non esaustivo, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, devono essere conferiti dagli utenti stessi presso il centro di raccolta comunale, compatibilmente con le quantità previste dal relativo regolamento di gestione.

Art. 11 - Individuazione delle zone di raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con i tratti di strade statali, provinciali e comunali incluse nel perimetro del territorio comunale ove il servizio risulti erogabile secondo il criterio di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 12 - Sistema di raccolta

1. Il servizio di raccolta si attua mediante la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema porta a porta. Il metodo comporta la domiciliarizzazione dei contenitori, ovvero il posizionamento dei cassonetti all'interno dei cortili, privati e/o condominiali, o in assenza all'interno di aree private o di pertinenza che siano ritenute idonee. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.

2. Sono domiciliarizzati i contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato, della carta/cartone, dell'organico come da schema complessivo dell'art. 15, mentre per la raccolta di plastica e lattine viene utilizzata la raccolta a sacco, fatti salvi casi eccezionali per particolari categorie di utenze non domestiche dove può essere fornito un contenitore. Le campane per la raccolta differenziata stradale del vetro dove previste sono posizionate in punti convenienti e sarà valutata, ove possibile, da parte degli uffici la possibilità di schermatura delle campane previa le opportune valutazioni del sito e dell'operatività dei mezzi del servizio di raccolta.

3. I contenitori devono essere esposti a cura degli utenti, quando pieni, su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà. Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento in caso di area privata direttamente accessibile per le operazioni di svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) devono essere espressamente richieste per iscritto dall'utente al gestore del servizio di raccolta. I sacchi per la raccolta di plastica e lattine devono essere esposti quando pieni sul fronte strada comunale nei giorni e negli orari indicati per il ritiro da parte degli addetti del servizio.

4. Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in

caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno sempre forniti di contenitori individuali.

5. In area urbana, nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione, da verificarsi a cura del Comando Polizia Municipale congiuntamente ai tecnici del servizio di raccolta, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico. In tal caso, i contenitori saranno dotati di chiave fornita dal gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata. Anche i contenitori collocati all'interno del cortile potranno essere dotati di chiave dietro richiesta dell'utenza interessata e con spesa a carico della stessa.

6. Nei casi di cui al punto 5., i contenitori su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.

7. Per i nuclei frazionali e le case sparse il servizio di raccolta, erogato di norma su strade comunali, potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del gestore del servizio.

8. Nel caso l'utenza non disponga di idonea area privata, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico, con le stesse modalità di cui al punto 5. In tal caso, i contenitori saranno dotati di chiave fornita dal gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata.

9. Nei casi in cui un'abitazione in area frazionale si trovi in particolari condizioni di disagio logistico potrà presentare richiesta per iscritto al gestore del servizio di un apposito sopralluogo di verifica in merito e di fattibilità, per la definizione di eventuali modalità di esposizione mirate ove compatibili con le modalità tecnico-operative previste per il servizio di raccolta.

8. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e/o da personale allo scopo incaricato per verificare il corretto conferimento dei materiali e il rispetto dell'ordinanza sindacale sull'obbligo di effettuare le raccolte differenziate, oltre a controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

9. Sulla base dell'evoluzione tecnico/normativa, in funzione delle esigenze di migliore avvio a recupero materia e d energia dei rifiuti o per altre ragioni tecniche legate al decoro urbano o alla diversa tecnologia gestionale disponibile ed applicabile al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, la raccolta differenziata con il sistema porta a porta potrà essere sostituita da raccolta con cassonetto stradale o di prossimità, per l'intero territorio comunale o per sue porzioni.

Art. 13 – Tipologia dei contenitori.

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo porta a porta sono forniti a cura del gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di appartenenza.

Schema complessivo della dotazione di contenitori per ogni tipologia di numero civico :

	INDIFFERENZIATO	Plast. lattine	ORGANICO	CARTA
--	------------------------	---------------------------	-----------------	--------------

Nuclei Fam.ri	120 Litri	240 Litri	360 Litri	660 Litri	1100 Litri	Sacchi Bianchi	10 Litri	35 Litri	120 Litri	240 Litri	Sacchi Mater-Bi	50 Litri	120 Litri	240 Litri	360 Litri	660 Litri
	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
1	1	0	0	0	0	50	1	1	0	0	150	1	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	100	2	1	0	0	200	2	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	150	3	1	0	0	300	3	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	200	4	0	1	0	400	4	1	0	0	0
5	0	0	1	0	0	250	5	0	1	0	500	5	1	0	0	0
6	0	0	1	0	0	300	6	0	1	0	600	6	1	0	0	0
7	0	2	0	0	0	350	7	0	1	0	700	7	0	1	0	0
8	0	2	0	0	0	400	8	0	1	0	800	8	0	1	0	0
9	0	2	0	0	0	450	9	0	1	0	900	9	0	1	0	0
10	1	2	0	0	0	500	10	0	1	0	1000	10	0	1	0	0
11	0	1	1	0	0	550	11	0	1	0	1100	11	0	1	0	0
12	0	0	2	0	0	600	12	0	1	0	1200	12	0	1	0	0
13	0	0	2	0	0	650	13	0	0	1	1300	13	0	0	1	0
14	0	0	2	0	0	700	14	0	0	1	1400	14	0	0	1	0
15	0	1	2	0	0	750	15	0	0	1	1500	15	0	0	1	0
16	0	1	2	0	0	800	16	0	0	1	1600	16	0	0	1	0
17	0	1	2	0	0	850	17	0	0	1	1700	17	0	0	1	0
18	0	1	2	0	0	900	18	0	0	1	1800	18	0	0	1	0
19	0	0	3	0	0	950	19	0	0	1	1900	19	0	0	0	1
20	0	0	3	0	0	1000	20	0	0	1	2000	20	0	0	0	1
21	0	0	3	0	0	1050	21	0	0	1	2100	21	0	0	0	1
22	0	0	3	0	0	1100	22	0	0	1	2200	22	0	0	0	1
23	0	0	3	0	0	1150	23	0	0	1	2300	23	0	0	0	1
24	0	0	4	0	0	1200	24	0	0	1	2400	24	0	0	0	1
25	0	0	4	0	0	1250	25	0	0	1	2500	25	0	0	0	1

A tutte le utenze domestiche è fornita una dotazione annuale di sacchetti in materiale biodegradabile (150 pezzi), la “biopattumiera” da 10 litri per l’umido e un contenitore da 50 litri per la carta in cartonplast.

Tale schema tiene conto di una frequenza media di raccolta sul territorio, settimanale per carta e cartone, plastica e lattine, e indifferenziato, e bisettimanale per l’organico. Ai fini del miglioramento della qualità del servizio fornito sono applicabili differenti frequenze in aree individuate in base a dati oggettivi di produzione, nonché altre modalità di raccolta derivanti da esigenze comprovate di particolari fasce d’utenza.

2. E' consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diversa capienza, da inoltrarsi presso il gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione. Oltre che per le abitazioni mono familiari, è consentita la dotazione singola di contenitori, attribuita ad ogni utenza, per i condomini fino a un massimo di tre famiglie, dietro specifica richiesta degli utenti interessati.

3. Alle utenze non domestiche sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, ed in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti, con i seguenti criteri generali:

ATTIVITA'	INDIFFERENZIATO	ORGANICO	CARTA
Utenze non domestiche (vedi Tabella A)	Da 120 litri a 1.100 litri	120 – 240 litri + “biopattumiere”	120 – 240 – 360 – 660 litri

La necessità di volumetria e quindi delle varie tipologie di contenitori viene definita a seconda del tipo di utenza non domestica in relazione alla Tabella A) delle categorie di attività e di produzione di rifiuti di cui all'art. 5.3 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani - allegata al presente regolamento.

Art. 14 – Modalità di conferimento di rifiuti destinati al recupero

1. Il Comune ha l'obbligo di raggiungere le percentuali minime di raccolta differenziata dei propri rifiuti secondo le percentuali fissate dalle vigenti normative, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuti urbani e dei rifiuti primari da imballaggio.

2. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:

- a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento.
- b) ad ogni tipo di raccolta corrisponde una giornata settimanale con relativi orari sia per l'utenza, ovvero di esposizione del contenitore nel porta a porta, che di raccolta. Nell'esposizione fronte strada è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari.
- c) Nei casi in cui la raccolta venga effettuata in orario serale, i contenitori o i sacchi vanno esposti non oltre h.1,30 prima dell'orario stabilito per il passaggio di raccolta.
- d) E' vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

3. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere sistemati a cura del gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio.

4. Sono raccogliibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti di cui agli articoli successivi e secondo le indicazioni ivi contenute.

Art. 15 - Raccolta differenziata dell'organico.

1. I rifiuti organici quali scarti alimentari e di cucina, devono essere conferiti a cura degli utenti in appositi contenitori marrone forniti dal gestore del servizio. I contenitori sono lavati mensilmente e trattati a cadenza quindicinale con appositi bioenzimi per la disinfezione e l'abbattimento degli odori.

2. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite nei contenitori racchiuse in appositi sacchetti di mater-bi. E' vietato l'uso di sacchetti in plastica in quanto non bio-degradabili. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Agli utenti che hanno aderito alla pratica del compostaggio domestico ed a cui è di conseguenza riconosciuta la relativa riduzione tariffaria non vien fornito il contenitore in quanto i rifiuti organici non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Art. 16 - Raccolta differenziata di carta e cartone.

1. La raccolta prevede il ritiro della carta, nonché di cartone di qualsiasi tipo, purché pulito e asciutto, proveniente da imballaggi primari, e, per limitati quantitativi compatibili col normale servizio di raccolta, eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio; carta e cartone devono essere conferiti negli appositi contenitori gialli.

2. Il cartone conferito deve essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legato in balle o pacchetti. E' vietato l'uso di sacchi di plastica. 3. Il Servizio può prevedere forme diverse di raccolta oltre al conferimento negli appositi contenitori, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.

Art. 17 - Raccolta differenziata di plastica e lattine

1. La raccolta prevede il ritiro congiunto di imballaggi in plastica e di lattine, sia in alluminio che in banda stagnata o altro materiale ferroso, vuoti e puliti, conferiti in un unico sacco in plastica. La raccolta a sacco non prevede la possibilità di ritiro su area interna privata, e pertanto lo stesso va conferito sul fronte strada, in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, nei giorni e negli orari indicati.

2. I contenitori non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose.

3. Il servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, anche sperimentali e per periodi di tempo limitati, oltre al conferimento nei sacchi in plastica, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione. Per le zone frazionali potranno essere utilizzati cassonetti di colore bianco, a seconda delle esigenze derivanti da funzionalità ed economicità del servizio.

4. I contenitori in plastica dovranno essere, per quanto possibile, ridotti volumetricamente.

Art. 18 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta del vetro avviene mediante campane stradali e mediante contenitori da cortile nella zona centro, per motivi di viabilità.

2. Può essere conferito vetro cavo di qualsiasi natura purché pulito: tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da avviare a recupero. Sono previsti almeno due lavaggi annui dei contenitori.

3. Il vetro in lastre o i manufatti di grandi dimensioni dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

4. Il rifiuto dovrà essere introdotto nel contenitore senza essere contenuto in sacchi o imballi.

Art. 19 - Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

1. Chiunque produca rifiuti derivanti dalla potatura di alberi, ramaglie e sfalci di erbe del proprio giardino, purché non inquinati da altre sostanze o materiali estranei, deve conferirli al servizio pubblico di raccolta di per essere avviati ad impianto di compostaggio.

2. I rifiuti di cui al punto 1 devono essere conferiti nei contenitori forniti dal gestore del servizio a seguito di domanda dell'utente interessato. Contestualmente al contenitore verranno fornite all'utente le indicazioni relative alle modalità di raccolta della zona di residenza.

3. Il materiale dovrà essere conferito sciolto e, in particolare, non contenuto in sacchi in plastica

4. Qualora il quantitativo prodotto sia tale per cui sia impossibile conferirlo nel normale circuito di raccolta con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta potrà essere effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo modalità e tariffe stabilite dal gestore del servizio.

Art. 20– rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni

1. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni (quali, a titolo non esaustivo, anche chiavi, posate, caricabatterie, scontrini, fazzoletti di carta, e gomme da masticare) sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

2. Il Comune, per limitare gli impatti negativi al decoro urbano ed all'ambiente derivanti dalla loro dispersione, provvede ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi ad alta aggregazione sociale, appositi contenitori, anche integrati ai cestini stradali, per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni.

Art. 21 – Raccolta dell'indifferenziato o frazione secca non recuperabile

1. La frazione secca non recuperabile residuale dalle altre raccolte differenziate deve essere conferita a cura degli utenti in appositi contenitori grigio scuro. Sono previsti lavaggi bimestrali del contenitore.

2. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo devono essere conferite nei contenitori racchiuse in sacchi per evitare la dispersione di materiale. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Su tutti i contenitori dei rifiuti indifferenziati sono applicati dei transponder per la lettura automatizzata del numero degli svuotamenti effettuati. Potranno essere applicati anche su quelli destinati a raccolta differenziata di carta e organico per determinate utenze non domestiche, secondo modalità di quantificazione tariffaria stabilita dall'apposito regolamento.

Art. 22 – Raccolta differenziata sulle aree mercatali

1. Per le utenze delle aree mercatali sono a disposizione contenitori per le raccolte differenziate delle varie tipologie, con idonea capienza secondo il numero dei posteggi, con contenitori posizionati nelle piazze o aree di vendita o in luoghi limitrofi, oltre a bio-pattumiere singole da 35 l. per il rifiuto organico per gli operatori che vendono generi alimentari.

2. E' fatto divieto agli esercenti le attività di commercio su area pubblica, operanti sulle aree mercatali dove siano state attivate le raccolte differenziate, di immettere nei contenitori dei rifiuti non recuperabili materiale riciclabile, ed in particolare carta, cartone, vetro, plastica, lattine, organico, imballi in legno, nonché derivanti da ogni altra futura raccolta differenziata che venisse istituita;

3. E' fatto pertanto obbligo di conferire negli appositi contenitori :

- la frazione umida dei rifiuti urbani, o organico (contenitori marroni);
- carta e cartone (contenitori gialli)
- R.U. secco residuo indifferenziato (contenitori grigi)
- vetro (campane verdi)
- plastica e lattine (contenitori bianchi)
- imballi in legno (presso le stazioni di conferimento appositamente istituite).

4. Gli utenti interessati verranno adeguatamente informati di ogni ampliamento del servizio sia relativamente alle aree interessate che alle nuove tipologie di raccolta, oltre che di eventuali forme differenti di raccolta per tipologie già esistenti che venissero istituite per motivi di efficienza ed economicità.

Art. 23 - Potenziamento della raccolta differenziata

1. Il Comune potrà promuovere nuove forme di raccolta differenziata ovvero ampliare quella già in essere. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, mediante pubblici avvisi e/o ordinanze. L'utente dovrà, una volta attivato il nuovo servizio, attenersi alle norme del presente Regolamento ed a quelle specifiche che verranno di volta in volta emanate.

2. Il Comune potrà altresì avviare progetti finalizzati al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso il sostegno ad iniziative mirate alla riduzione dei flussi, in particolare di ingombranti, e la realizzazione di un centro del riutilizzo.

Art. 24 - Raccolta rifiuti assimilati agli urbani. Modalità particolari di raccolta

1. I rifiuti assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse, stabilite dal gestore del servizio, che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito di raccolta dovranno concordare le relative modalità e tariffe col suddetto gestore.

Art. 25 – Pulizia, disinfezione e gestione dei contenitori

1. Il gestore del servizio è tenuto al lavaggio, alla disinfezione periodica, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico dei contenitori per le raccolte. In particolare per i contenitori condominiali per la raccolta differenziata della frazione organica è stabilita una frequenza di lavaggio mensile e l'irrorazione quindicinale di appositi bioenzimi per l'abbattimento degli odori, e per i contenitori del rifiuto indifferenziato una frequenza di lavaggio bimestrale, come da schede tecniche del Contratto di Servizio per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani.

2. Fatta salva la rimozione dei rifiuti a terra accanto ai contenitori, con le modalità previste dal precedente art.10, comma 1 a.4, la pulizia di cortili privati è di pertinenza delle utenze di appartenenza.

3. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e ad questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte.

4. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.

5. In caso di furto o incendio il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore. Sarà cura dell'utente presentare apposita denuncia presso l'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 26 - Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta di accedere nelle abitazioni private, fatto salvo per le modalità di servizio previste all'art. 12, comma 3. In tal caso l'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà e fornire copia delle chiavi per cancelli/portoni d'ingresso.

Art. 27 - Spazzamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani vengono effettuati dal gestore del servizio

entro i limiti della zona così come definiti all'art.11 e secondo le modalità e le frequenze stabiliti col gestore del servizio per ogni tipologia di raccolta.

2. La determinazione del perimetro viene effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada.
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali.

3. Lo spazzamento del suolo pubblico e di quello privato soggetto a uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni, avviene su:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
- b) le piazze
- c) i marciapiedi
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione di quelli dotati di servizio proprio di manutenzione del verde.

Art. 28- Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'art. 27, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenerle sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati e sono svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

3. Il servizio potrà essere espletato anche su tutte le aree e strade private e nelle aree private recintate a richiesta dell'interessato e dietro corresponsione delle tariffe stabilite dal gestore del servizio.

Art. 29 - Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per piccoli rifiuti, con diffusione e soggetti a periodico svuotamento in base alle caratteristiche della zona così come definita all'art. 11.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

Art. 30 – Contenitori per le deiezioni canine

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento possono essere collocati idonei contenitori per le deiezioni canine, alla cui gestione mediante svuotamento periodico del cestello e rifornimento delle apposite palette provvede il gestore del servizio.

Art. 31 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in particolare materiali leggeri, e conferendoli, dopo avere ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia di rifiuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Art. 33 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi e simili devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. E' fatto obbligo agli organizzatori o titolari, per tutta la durata dell'occupazione, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio pubblico di raccolta.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, oltre a provvedersi delle necessarie autorizzazioni richieste agli uffici comunali preposti, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti derivanti da tale occupazione e conferirli, dopo avere ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sono a carico dei soggetti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette. Si rimanda a tal proposito alle apposite disposizioni del Regolamento per la Tariffa Rifiuti relativamente al contratto da stipularsi fra il promotore della manifestazione e il gestore del servizio.

Art. 34 – Attività commerciali e artigianali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai

sensi di legge e di regolamento.

Art. 35 - Asporto degli scarichi abusivi

1. Chiunque abbandona o effettua deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, ovvero scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 36- Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette mediante contratto da stipularsi fra i soggetti interessati e il gestore del servizio.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 37 - Rifiuti sanitari

1. Per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i seguenti rifiuti sanitari, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani di cui al Capo II del presente regolamento:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- d) la spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intenda disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

2. I rifiuti sanitari assimilabili agli urbani devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura " Rifiuti sanitari " e l'indicazione della struttura di provenienza.

3. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, per poter essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica per rifiuti urbani dovranno essere assoggettati a tutti gli opportuni procedimenti di sterilizzazione e alle condizioni di cui alle vigenti normative di settore.

Art. 38 – Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, viste le caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e con le necessarie precauzioni, ai sensi delle vigenti normative di settore.

3. I rifiuti derivanti da ordinaria attività di cura cimiteriale sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per le raccolte differenziate sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, muraure e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale.

5. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e dalle vigenti normative sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 39 – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.)

- 1.** I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.) disciplinati dal D.Lgs 14/03/2014, n. 49, costituiti, a titolo non esaustivo, anche da beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria ...) che hanno esaurito

la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta istituiti dal circuito dei produttori/installatori o presso il centro di raccolta comunale.

Art. 40 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 e ss.mm.ii., il proprietario o detentore di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, come previsto dal Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, dell'Ambiente e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dei Trasporti e delle Navigazione.

Art. 41 - Oli e grassi esausti di origine minerale e di origine vegetale ed animale.

1. Gli oli e grassi esausti sia di origine minerale che vegetale di natura domestica o assimilati possono essere conferiti ai rivenditori contestualmente all'acquisto di una fornitura equivalente o in appositi centri di raccolta istituiti dal circuito dei produttori/distributori o presso il centro di raccolta comunale.

Art. 42 - Rifiuti inerti da costruzione e demolizione

1. I rifiuti inerti costituiti da miscugli o scorie di cemento mattoni, mattonelle, ceramiche, i rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione e quelli costituiti da terra e rocca provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione possono essere conferiti, nei limiti quantitativi previsti e dalle relative modalità di esercizio, al centro di raccolta comunale.

Art. 43 - Rifiuti di amianto

1. I rifiuti di amianto devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento e non possono essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi. Poirà essere istituito un servizio di raccolta e smaltimento, limitatamente ai manufatti contenenti amianto di origine domestica e modesti quantitativi, in capo al servizio pubblico di raccolta.

Art 44 – Batterie e accumulatori al piombo e pneumatici esausti

Le batterie e gli accumulatori al piombo ed i pneumatici esausti derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche possono essere conferiti ai rivenditori contestualmente all'acquisto di una fornitura equivalente o, nei limiti quantitativi previsti dalle relative modalità di esercizio, al centro di raccolta comunale. Non possono essere effettuate raccolte stradali o domiciliari attraverso la sistemazioni di cassoni o contenitori.

TITOLO IV - RAPPORTI CON UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 45 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, delle organizzazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti preposti. Le Associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- le modalità di esecuzione della raccolta;
- le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Dovranno altresì garantire l'osservanza delle norme di sicurezza, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.

4. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

5. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

6. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare periodicamente il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

7. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Art. 46 – Ecovolontari comunali

1. Il Comune di Asti si avvale, nell'ambito delle azioni di educazione e sensibilizzazione per l'incentivazione della raccolta differenziata, del gruppo del gruppo degli "Ecovolontari Comunali", riconosciuti con apposita Delibera di Giunta Comunale.

2. Gli Ecovolontari, coordinati dall'apposito ufficio comunale, svolgono azioni di educazione dei cittadini e prevenzione sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, di monitoraggio sulla rete di raccolta, oltre che eventuali segnalazioni su disservizi e comportamenti scorretti, per le quali fanno riferimento al Corpo Polizia Municipale.

Art. 47 - Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Comune adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione, attraverso la più ampia ed immediata informazione e attraverso programmi di educazione comunicazione ambientale, per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una con-

sapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

2. Il Comune può provvedere periodicamente, attraverso monitoraggi, a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti, ed acquisisce periodicamente dal gestore del servizio pubblico di raccolta i report relativi ai reclami e criticità segnalate, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio medesimo.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 48 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e agli ispettori ambientali del gestore del servizio. Per questi ultimi il gestore del servizio può, su richiesta del Comune, attivare la vigilanza mediante il personale allo scopo incaricato, limitatamente al rispetto del presente Regolamento per la parte di competenza.

2. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ai corpi od Organi di Polizia statale.

3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi dell' A.S.L., e della vigilanza ambientale svolta dall'A.R.P.A., nonché degli Agenti di Polizia Giudiziaria

Art. 49 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e da altre normative speciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 per ogni infrazione contestata, salvo le ipotesi di cui al comma seguente.

2. L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno degli articoli sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

ARTICOLO	IMPORTO (euro)	
	Minimo	Massimo
10.a.2) e 4)	50	500
10.a.5)	100	500
14.1 2.b) e c)	50	500
22.2 e .3	50	500
31.1	50	500
32.1	50	500
33.1 e .2	50	500
34.1 e .3	50	500

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Rinvio ad altre predisposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché dalle normativa, comunitaria, nazionali e regionali, vigenti in materia, dalle norme regionali in materia di rifiuti, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Polizia Urbana e Igiene.
2. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 51 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 52 - Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento e le sue modifiche, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Asti per 30 gg.i consecutivi.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

N.	TABELLA A)	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	DGR 14/02/2005 n. 47-14763 - limiti max frazioni indifferenziate kg/mq/anno
	CATEGORIE DI ATTIVITA'		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	4
2	Cinematografi e teatri	3,5	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative	4,9	3
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	4
5	Stabilimenti balneari	5,22	3
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	2
7	Alberghi con ristorante	13,45	7
8	Alberghi senza ristorante	8,88	4
9	Case di cura e riposo ed altre collettività	10,22	8
10	Ospedali	10,55	9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	6
12	Banche ed istituti di credito	5,03	3
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	6
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	7
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	4
16	Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli	14,58	8
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	7
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	6
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	8
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	33
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	25
24	Bar, caffè, pasticceria	51,55	26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti	21,4	13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	92,56	35
28	Ipermercati di generi misti	22,45	14
29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	38
30	Discoteche, night club, sale da gioco	15,68	7